Comune di Fiano Romano

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PIANO COMUNALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

D.Lgs. n. 32/1998 – L.R. 8/2001 – D.P.R. 160/2010 – D.L. 76/2020 art. 57

Piano approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25/05/2021

Responsabile del Procedimento:
Dott. Giovanni Cavallini
(Responsabile Servizi Demografici e Attività Produttive)

Progettista:
Ing. Giancarlo Curcio
(Dirigente Settore II Tecnico)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità del Piano

1. I criteri di cui al Titolo II del presente piano sono adottati in esecuzione del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto dalla Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 recante "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti", come successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regione Lazio 3 novembre 2003, n. 35, nonché di quanto previsto dal D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".
2. Il presente piano sostituisce, in tal senso, quello precedentemente approvato, con le medesime finalità, attraverso Deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 10/07/2012.
3. I criteri di cui al Titolo III del presente piano sono adottati in esecuzione dell'art. 57 (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020.
4. Gli allegati al presente piano ne costituiscono parte integrante.

TITOLO II DISPOSIZIONI RIGUARDO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTE

Art. 2. Localizzazioni precluse

1. Con riferimento al PRG comunale vigente e alla classificazione in zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del DM 2.4.1968 n. 1444, le proposte di installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti non possono riguardare le seguenti zone:
    a. Zona omogenea A;
    b. Zone omogenee B e C;
    c. Zone omogenee F (limitatamente alle zone di PRG per verde e servizi pubblici F1, F3, F4 e alle zone di PRG per servizi privati F6, F7).
2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 8/2001:
    a. Nei centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:
        i. in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
        ii. privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico.
    b. Fuori dai centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:
        i. ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
        ii. ricadenti all'interno di curve con raggio minore o uguale a metri 100;

iii. privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

iv. ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

3. Le incompatibilità di cui al comma 2 si applicano anche agli impianti già esistenti, prima dell'approvazione del presente Piano.

Art. 3. Interventi in aree vincolate

1. Sono subordinate al rilascio di parere favorevole da parte di Autorità, Organi o Uffici competenti, le proposte che interessino una o più delle seguenti condizioni localizzative:
    a. Aree o beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004: le proposte sono sottoposte ai pareri, comunque denominati, previste dalle disposizioni legislative e rilasciati dalle Autorità competenti;
    b. Zone di tutela e salvaguardia individuate dai Piani di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 parte III: le proposte sono sottoposte al parere della competente Autorità di bacino.

Art. 4. Classificazione urbanistica e indici di edificabilità

1. Alle aree private, individuate dagli operatori quali siti per l'istallazione dei nuovi impianti, si applica quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 10 della L.R. 8/2001.
2. Per la realizzazione di nuovi impianti, la Superficie fondiaria (SF) minima è stabilita in 1.000 mq e la Superficie fondiaria (SF) massima è stabilita:
    - in 20.000 mq per le strade statali;
    - in 15.000 mq per le strade regionali o provinciali;
    - in 10.000 mq per le strade comunali o comunque ricadenti nel centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada.
3. Per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, comprendenti anche eventuali attività commerciali e di ristoro, si applicano i seguenti Indici di edificabilità (IEF) espressi come rapporto tra volume vuoto per pieno dei fabbricati e Superficie Fondiaria (SF), in conformità all'art. 11 bis della L.R. 8/2001,:
    - Per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nel Centro abitato:
        - su estensione di SF fino a 3.000 mq, → IEF=0,15 mc/mq;
        - su estensione di SF fino a 10.000 mq, si applicano i seguenti indici:
            - fino a 3.000 mq, → IEF=0,15 mc/mq;
            - per l'eccedenza e fino a 10.000, → IEF=0,10 mc/mq;
    - Per le strade regionali o provinciali:
        - su SF fino a 15.000 metri quadrati: → IEF=0,30 mc/mq;
    - Per le strade statali:

- su SF fino a 20.000 mq: → IEF=0,40 mc/mq.

4. Gli indici stabiliti nel presente paragrafo si intendono sostitutivi degli indici di edificabilità previsti dal PRG e non si aggiungono ad essi. Se tuttavia gli impianti sono localizzati in zone edificabili o edificate con destinazione privata di PRG, aventi indice superiore a quello stabilito nel comma 2, l'eccedenza di edificabilità o di edificazione preesistente può essere mantenuta sulla stessa superficie fondiaria assumendo le destinazioni d'uso consentite dal PRG, ovvero trasferita sulla porzione residua del lotto o in lotti limitrofi, con soddisfacente soluzione progettuale da approvare contestualmente e previo consenso espresso dei proprietari interessati.
5. La consistenza delle superfici di vendita commerciali è comunque soggetta alle limitazioni previste dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistico – commerciale relativamente alla possibilità di insediamento di medie e grandi strutture di vendita.

Art. 5. Distanze minime dagli edifici

1. La distanza minima degli impianti per la distribuzione di carburanti liquidi di nuova edificazione da edifici residenziali, servizi o locali aperti al pubblico esistenti, non di pertinenza dell'impianto, è di mt 30; nel caso di edifici scolastici, case di cura per anziani e ospedali, tale distanza è aumentata a mt. 100.

   Restano ferme le ulteriori distanze di sicurezza interne ed esterne previste per gli impianti di G.P.L. e per quelli di Metano dalla specifica normativa antincendio.

   Le distanze di cui ai precedenti capoversi devono essere osservate anche rispetto agli edifici sopra citati, non esistenti al momento dell'insediamento dell'impianto di distribuzione di carburante, ma previsti o consentiti, tramite intervento diretto, dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, vigenti o adottati. La distanza va calcolata rispetto alla futura costruzione posizionata alla minima distanza da confini o strade stabilita dalla disciplina urbanistica o dal regolamento edilizio.

Art. 6. Tipologie per gli impianti di nuova edificazione

1. Gli impianti di nuova edificazione devono attenersi alle seguenti tipologie indicative a seconda delle caratteristiche dimensionali e delle dotazioni di attività di servizio:

   - **Tipologia " Chiosco"**

     Caratteristiche minime:
     - 4 colonnine a semplice o a doppia erogazione o 2 colonnine multiprodotto
     - self-service
     - punto erogazione controllo aria e acqua
     - pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento
     - locale ricovero gestore con spogliatoio e servizi igienici di uso esclusivo
     - locale per i servizi igienici d'uso pubblico
     - superficie minima dell'area mq. 1000 con fronte strada minimo di m. 30
     - può essere derogata la lunghezza minima del fronte strada esclusivamente per impianti collocati in spazi disimpegnati rispetto alla sede viaria

- gli accessi per i nuovi Punti Vendita dovranno avere una larghezza minima di 10 metri ciascuno, e distare almeno 12 metri da intersezioni tra strade pubbliche

- **Tipologia "Stazione di rifornimento"**

  Caratteristiche minime:
  - 4 colonnine a semplice o a doppia erogazione o 2 colonnine multiprodotto
  - self-service
  - punto erogazione controllo aria e acqua
  - pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento
  - locale ricovero gestore con spogliatoio e servizi igienici di uso esclusivo
  - locale per i servizi igienici d'uso pubblico
  - almeno una attività di servizio all'automobile e mezzi a due ruote (officina leggera, elettrauto, gommista, ecc.)
  - almeno una attività di servizio all'utenza (informazioni sulla mobilità e trasporti, informazioni turistiche, fax, fotocopia, ecc.)
  - almeno una attività di servizio alla persona (bar e punto di ristoro, rivendita giornali, riviste, tabacchi, ecc, o attività commerciale prodotti non oil di sup. minima di 50 mq. di superficie lorda, nel rispetto della disciplina vigente di ogni specifico settore ed in particolare per quella riguardante l'attività dei pubblici esercizi)
  - superficie minima dell'area mq. 2000 con fronte strada minimo di m. 30
  - può essere derogata la lunghezza minima del fronte strada esclusivamente per impianti collocati in spazi disimpegnati rispetto alla sede viaria.
  - gli accessi per i nuovi Punti Vendita dovranno avere una larghezza minima di 10 metri ciascuno e distare almeno 12 metri da intersezioni tra strade pubbliche

- **Tipologia "Stazione di servizio"**

  Caratteristiche minime:
  - 4 colonnine a semplice o a doppia erogazione o 2 colonnine multiprodotto
  - self-service
  - punto erogazione controllo aria e acqua
  - lavaggio auto
  - self-service prepagamento
  - pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento
  - locale ricovero gestore con spogliatoio e servizi igienici di uso esclusivo
  - locale per i servizi igienici d'uso pubblico
  - almeno una attività di servizio all'automobile e mezzi a due ruote (officina leggera, elettrauto, gommista, lavaggio per autovetture self-service ecc.)
  - almeno una attività di servizio all'utenza (informazioni sulla mobilità e trasporti, informazioni turistiche, fax, fotocopia, ecc.)
  - almeno una attività di servizio alla persona (bar e punto di ristoro, rivendita giornali, riviste, tabacchi, ecc, o attività commerciale prodotti non oil di sup. minima di 50 mq. di superficie lorda, nel rispetto della disciplina vigente di ogni specifico settore ed in particolare per quella riguardante l'attività dei pubblici esercizi)
  - aree attrezzate per l'utenza
  - superficie minima dell'area mq. 3000 con fronte strada minimo di m. 40.
  - Può essere derogata la lunghezza minima del fronte strada esclusivamente per impianti collocati in spazi disimpegnati rispetto alla sede viaria

- gli accessi per i nuovi Punti Vendita dovranno avere una larghezza minima di 10 metri ciascuno e distare almeno 12 metri da intersezioni tra strade pubbliche

2. Per tutte le tipologie è prescritto:
    - Altezza massima pari a metri 6,00 dal filo marciapiede
    - Area destinata a portico non superiore al 25% della superficie utile lorda
    - Distanza minima degli erogatori dal ciglio della strada di accesso pari a metri 5,00
    - Distacco dalle strade pari a metri 10,00
    - Distacco dai confini interni pari a metri 5,00
    - Distacco tra fabbricati pari a metri 10,00

Art. 7. Norme per l'inserimento ambientale degli impianti

1. Le proposte per la realizzazione di nuovi impianti dovranno essere presentate attraverso la elaborazione di uno specifico studio di inserimento, che analizzi l'inserimento armonico ambientale dell'impianto, tenendo conto, secondo quanto prescritto dalle normative di settore vigenti, dei seguenti elementi:
    - Inquinamento acustico
    - Inquinamento atmosferico
    - Inquinamento luminoso
    - Impatto sanitario
    - Misure di efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
2. La progettazione degli impianti dovrà assicurare il corretto inserimento ambientale e paesaggistico attraverso la mitigazione degli impatti. In particolare:
    - Il progetto, sviluppato attraverso elaborati grafici e descrittivi, dovrà contenere il rilievo ante operam dell'area, corredato di documentazione fotografica, foto aerea, e rilievo vegetazionale, e da una proposta di sistemazione del verde avente una densità arborea (DA) non inferiore a 40 alberi/ettaro e densità arbustiva (DAR) non inferiore a 80 arbusti/ettaro, che garantisca la creazione di una fascia perimetrale di adeguato spessore con funzione primaria di mitigazione degli impatti visivi ed assolva inoltre funzione di barriera acustica e filtro per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto.
    - La scelta delle essenze da piantumare (che dovranno essere di "pronto effetto") dovrà avvenire tra le specie autoctone del luogo; nel progetto dovrà essere indicato la specie, la dimensione, la quantità, il posizionamento o il sesto d'impianto delle essenze, tenendo conto della presenza di strutture edilizie, per garantire il corretto sviluppo degli apparati radicali, e della distanza tra i fusti in considerazione delle dimensioni assunte dagli esemplari adulti.
    - Dovranno essere salvaguardate le alberature autoctone esistenti di circonferenza di tronco superiore a 70 cm.
    - Le superfici a parcheggio dovranno essere realizzate in modo da garantire la permeabilità dei suoli.

TITOLO III DISPOSIZIONI RIGUARDO LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Art. 8. Tipologia delle Infrastrutture di ricarica

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del DL 76/2020, le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici si distinguono nei seguenti tipi:
   - A Infrastrutture di ricarica realizzate all'interno di aree e edifici pubblici e privati;
   - B Infrastrutture di ricarica realizzate su strade private, non aperte all'uso pubblico;
   - C.1 Infrastrutture di ricarica realizzate su strade private, aperte all'uso pubblico;
   - C.2 Infrastrutture di ricarica realizzate su strade e parcheggi pubblici, aperti all'uso pubblico;
   - D. Infrastrutture di ricarica realizzate all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio private, aperte all'uso pubblico.

Art. 9. Infrastrutture di ricarica liberamente realizzabili su aree private

1. Le Infrastrutture di ricarica indicate alle lettere A, B e C.1 dell'art. 8 comma 1, sono liberamente realizzabili, fermo restando il rispetto delle normative in materia urbanistica, di codice della strada, impianti elettrici, prevenzione incendi e ogni altra disposizione in materia di sicurezza.
2. La realizzazione di dette infrastrutture può comportare la trasformazione permanente di suolo inedificato, solamente qualora detto intervento sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 10. Infrastrutture di ricarica su strade e parcheggi pubblici

1. Le Infrastrutture di ricarica indicate alla lettera C.2 dell'art. 8 comma 1 sono realizzabili da operatori qualificati, previa stipula di un Protocollo di Intesa con il Comune di Fiano Romano, redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 3 al presente Piano, fermo restando il rispetto delle normative in materia urbanistica, di codice della strada, impianti elettrici, prevenzione incendi e ogni altra disposizione in materia di sicurezza.
2. In ordine all'obiettivo di dare massima semplificazione all'istallazione di tali infrastrutture di ricarica su area pubblica, il Protocollo di Intesa potrà essere sottoscritto dal Dirigente del Settore Tecnico, previa verifica dei requisiti dell'operatore e delle caratteristiche progettuali.
3. In ordine al perseguimento dell'obiettivo, previsto dall'art. 57 comma 6 del D.L. 76/2020, consistente nell'istallazione di almeno un punto di ricarica per 1.000 abitanti e tenuto conto che alla data del 30/04/2021 sono presenti, su area pubblica, n. 10 punti di ricarica, si indicano le seguenti localizzazionI prioritarie indicative, da sottoporre agli operatori richiedenti, fatte salve le necessarie verifiche di fattibilità:

- Centro Storico
- Parcheggio multipiano Piazzale Cairoli;
- Zona Vignaccia (n. 2 colonnine);
- Via Togliatti (n. 2 colonnine);
- Zona Palombaro / Via Tiberina (n. 2 colonnine);
- Zona Industriale (n. 3 colonnine);
- Via Variante Tiberina / Via Milano;
- Via Campo Maro / Via dello Sport.

Art. 11. Infrastrutture di ricarica in aree di servizio private aperte all'uso pubblico

1. Le Infrastrutture di ricarica indicate alla lettera D dell'art. 8 comma 1 sono realizzabili da operatori qualificati, in aree di servizio private, fermo restando il rispetto delle normative in materia urbanistica, di codice della strada, impianti elettrici, prevenzione incendi e ogni altra disposizione in materia di sicurezza.
2. A dette infrastrutture sono applicabili le disposizioni di cui al Titolo II (disposizioni riguardo gli impianti di distribuzione di carburante) dove compatibili. In particolare: sono direttamente applicabili, per le parti pertinenti, gli artt. 2 (localizzazioni precluse), 3 (interventi in aree vincolate), 4 (classificazione urbanistica e indici di edificabilità), e 7 (norme per l'inserimento ambientale degli impianti); non si applica l'art. 5 (distanze minime per gli edifici), in quanto non pertinente; si applica l'art. 6 (tipologie per gli impianti di nuova edificazione), fatto salvo per il comma 1, relativo alle tipologie di impianti, dove il numero di colonnine di rifornimento ivi indicato, deve intendersi trasposto al numero minimo di punti di ricarica.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12. Rinvio alle norme sovraordinate

1. Per quanto non disciplinato dal presente piano si rimanda alle norme sovra-ordinate consistenti nella L.R. 8/2001 e ss.mm.ii., nel D.Lgs. 32/1998 e ss.mm.ii., nel D.P.R. 160/2010 e nell'art. 57 del D.L. 76/2020.
2. Eventuali modifiche delle norme sovra-ordinate in contrasto con la disciplina prevista dal presente piano prevalgono sulle presenti norme.

Art. 13. Impianti esistenti

1. E' fatta salva la legittimità degli impianti esistenti autorizzati o già edificati e la possibilità di adeguamento ed integrazione degli stessi.

ALLEGATO 1: PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (e per le infrastrutture di ricarica in aree di servizio private – per le parti compatibili)

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione ed esercizio di un nuovo impianto stradale di rifornimento energetico per autotrazione, devono essere presentate al SUAP, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, oppure all'Ufficio Edilizia Privata per i titoli abilitativi edilizi (procedimento misto), ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 32/98 e successive modificazioni ed integrazioni, previo pagamento dei vigenti diritti di istruttoria. Le domande dovranno contenere i seguenti documenti ed elaborati tecnici:

    - atto dal quale risulti che il richiedente ha la piena disponibilità dell'area prescelta per la nuova realizzazione stipulato secondo le previsioni di legge in data antecedente alla presentazione della domanda. Il requisito citato è indispensabile ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

    - autocertificazione analitica con le generalità del richiedente, il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, attestante il possesso da parte dello stesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio". Nell'autocertificazione dovrà essere attestato, altresì, che l'iniziativa rispetta le norme vigenti in materia di impianti per la distribuzione di carburanti e nelle materie oggetto della perizia giurata;

    - perizia giurata redatta da un professionista abilitato, competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto al relativo albo professionale attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e delle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione Lazio ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui installare i nuovi impianti stabiliti dal presente Piano;

      In particolare, oltre a tutti gli elementi sopra indicati la perizia giurata dovrà, altresì, contenere:

        i. dichiarazione degli elementi identificativi urbanistici dell'area prescelta e della sua destinazione urbanistica secondo il vigente Piano Regolatore;

        ii. dichiarazione sullo stato vincolistico del lotto ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

        iii. dichiarazione del rispetto dei criteri previsti dal presente Piano.

      In caso di dichiarazione di esistenza vincoli, la proposta è subordinata al rilascio del parere favorevole e/o nulla osta da parte di tutti gli Organi ed Enti preposti, per competenza, alla tutela degli stessi.

      La perizia di che trattasi dovrà dichiarare il rispetto di tutti i criteri di cui al presente piano;

    - documentazione della eventuale strumentazione urbanistica particolareggiata in cui ricade l'intervento, sia approvata che adottata;

    - proposta progettuale preliminare ante e post operam, in scala adeguata, del nuovo Punto Vendita, inserito nel contesto contenente stralcio di PRG, stralcio aerofotogrammetrico aggiornato e stralcio catastale, ampliati alle aree circostanti con l'indicazione dei fabbricati esistenti e della loro destinazione, e completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed

altimetrico, gli allineamenti stradali quotati, la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame; la tavola dovrà indicare lo stato dei luoghi con particolare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale che precede e successiva agli ingressi dell'impianto, l'eventuale sosta autorizzata, la presenza di fermate dei mezzi pubblici, degli impianti semaforici, l'esistenza di eventuali limiti di velocità esistenti, le distanze da eventuali manufatti (cabine ENEL, ACEA, chioschi, ecc.), essenze cespugliose la cui presenza potrebbe diminuire la visibilità per le autovetture che impegnano l'ingresso o l'uscita dell'impianto, indicazione dei raggi di curvatura della strada nei punti caratteristici; i passi carrabili dell'impianto dovranno essere realizzati con angolo di 45° e privi di barriere architettoniche, il fronte dell'impianto dovrà consentire il traffico pedonale ed eventualmente ciclabile; dovrà essere rappresentata la segnaletica interna all'impianto.

Il tutto debitamente quotato. La proposta progettuale dovrà, altresì, essere illustrata nei suoi aspetti funzionali, architettonici e di progettazione ambientale; a tale ultimo fine dovranno essere previsti nel progetto, appositi elaborati relativi alla sistemazione a verde dell'impianto ed alla tipologia di alberature inserite nel contesto, così come previsto dalle norme per l'inserimento ambientale dei nuovi impianti, a cui si rinvia; negli stessi elaborati devono essere indicate la rete e gli impianti di smaltimento delle acque meteoriche di piazzale, meteoriche di copertura e delle acque reflue;

- relazione tecnica illustrativa della proposta del nuovo Punto Vendita completa delle indicazioni qualitative e quantitative dell'intervento proposto nonché del citato sistema di smaltimento delle acque meteoriche e reflue;
- documentazione fotografica dell'area oggetto del nuovo Punto Vendita da diverse prospettive ed angolazioni.

ALLEGATO 2: PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI AD USO PRIVATO PER L'ESCLUSIVO RIFORNIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI DELL'IMPRESA

L'autorizzazione per i nuovi impianti per la distribuzione di carburanti ad uso privato, per l'esclusivo rifornimento degli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi titolare dell'autorizzazione stessa, categoria della quale fanno parte, ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 31 ottobre 2001, "tutte le strutture fisse e/o mobili senza limite di capacità, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio", è normata dall'art. 3 comma 10 del D.Lgs. n. 32/98 e successive modifiche ed integrazioni e da quanto disposto dall'art. 21, commi 1 e 2, 26 comma 4 bis e 27 comma 2 ter, della Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 come modificata ed integrata con L.R. n. 35/2003.

Essa è soggetta alle medesime condizioni ed al rispetto della medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione di carburante ad uso di autotrazione, ad eccezione delle norme previste dagli articoli 11 ("Superficie minima occorrente"), 12 ("Incompatibilità") ed, in generale, dalla Sezione II ("Criteri generali per il coordinamento da parte dei comuni degli orari di servizio e delle turnazioni") della Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 e ss. mm.

Considerato, altresì, che l'art. 26, comma 4 bis della citata Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 e ss. mm., stabilisce che gli impianti interni ad uso privato non siano soggetti ai Piani Comunali di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, e preso atto della particolarità di alcune specifiche tipologie di impianti costituiti da "contenitori-distributori rimovibili" (di cui al Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Attività Produttive, 12 settembre 2003), si indicano, di seguito, i criteri e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale.

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione ed esercizio di nuovi impianti carburanti per l'esclusivo rifornimento degli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi ad uso privato, devono essere presentate al SUAP, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, oppure all'Ufficio Edilizia Privata per i titoli abilitativi edilizi (procedimento misto), previo pagamento dei vigenti diritti di istruttoria, e dovranno contenere i seguenti documenti ed elaborati tecnici:
    - autocertificazione analitica con le generalità del richiedente, il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, attestante la qualità di "impresa produttiva di beni e servizi" ed, altresì, il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio". Nell'autocertificazione citata l'interessato dovrà, altresì, dichiarare:
        i. di essere in possesso delle autorizzazioni e/o concessioni e/o licenze e/o comunicazioni/segnalazioni legittimanti l'esercizio dell'impresa proprietaria dei mezzi al cui rifornimento è destinato l'impianto carburanti, indicando gli estremi di tali provvedimenti. In particolare, dovranno essere forniti i titoli abilitativi edilizi legittimanti il complesso all'interno del quale verrà collocato l'impianto carburanti e copia del relativo elaborato progettuale approvato;
        ii. l'elenco degli automezzi di proprietà dell'impresa che utilizzeranno l'impianto. A tal fine dovranno essere allegate le fotocopie dei libretti di circolazione e/o dei documenti di omologazione per i mezzi sprovvisti di targa.
    - atto dal quale risulti che il richiedente ha la piena disponibilità dell'area, ove intende installare l'impianto carburanti ad uso privato, che deve corrispondere ad una delle

unità locali dell'impresa, come indicate in CCIAA, con esclusione dei casi previsti dalla legge.

- perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto al relativo albo professionale attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e delle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione. In particolare, la perizia giurata dovrà, altresì, contenere:

  i. dichiarazione degli elementi identificativi urbanistici dell'area prescelta;

  ii. dichiarazione di inesistenza vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

  iii. dichiarazione di inesistenza di altri vincoli di alcun tipo e natura;

  iv. dichiarazione del rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato al D.M.I. 12 settembre 2003 (solo per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori rimovibili di capacità geometrica non superiore a mc. 9).

  In caso di dichiarazione di esistenza vincoli, la proposta è subordinata al rilascio del parere favorevole e/o nulla osta da parte di tutti gli Organi ed Enti preposti, per competenza, all'espressione degli stessi.

- documentazione della eventuale strumentazione urbanistica particolareggiata in cui ricade l'intervento, sia approvata che adottata;

- proposta progettuale in scala adeguata dell'impianto, inserito nel contesto contenente stralcio di PRG, stralcio aerofotogrammetrico e stralcio catastale, compresi i fabbricati esistenti con le relative altezze e distacchi e l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed eventualmente pedonali, previsti all'interno dell'area e verso l'ingresso all'area stessa, nonché la distanza dagli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli.

  La proposta progettuale dovrà, altresì, essere illustrata nei suoi aspetti funzionali, architettonici e di progettazione ambientale; a tale ultimo fine dovrà essere prevista nel progetto, una apposita legenda illustrativa della tipologia di alberature esistenti nel contesto e di quelle previste quale sistemazione a verde dell'impianto.

  Negli stessi elaborati dovranno essere indicate la rete e gli impianti di smaltimento delle acque meteoriche di piazzale, meteoriche di copertura e delle acque reflue.

- documentazione fotografica dell'area oggetto della richiesta di installazione dell'impianto ad uso privato da diverse prospettive ed angolazioni.

2. Le colonnine di erogazione di carburanti contenenti benzene dovranno osservare le distanze minime di almeno 30 metri da edifici residenziali, servizi o locali aperti al pubblico, ovvero di 100 metri da edifici scolastici, case di cura per anziani e ospedali esterni al complesso dell'impresa all'interno del quale viene collocato l'impianto stesso, mentre da tutti gli edifici interni funzionali e connessi all'impresa medesima, dovranno essere rispettate le vigenti norme di prevenzione e sicurezza antincendio, ed, in particolare, per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori rimovibili di capacità geometrica non superiore a mc. 9, dovranno essere osserva te le norme tecniche previste dall'allegato al D.M.I. 12 settembre 2003.

3. Il richiedente dovrà predisporre ed inviare all'Ufficio Edilizia Privata comunale, una valutazione previsionale di impatto acustico ambientale che attesti, preventivamente, il possesso, dei requisiti acustici idonei al rispetto dei limiti acustici della zona previsti dal Piano di zonizzazione acustica. Tale valutazione previsionale, che dovrà essere redatta da un tecnico competente in

acustica, iscritto nell'Elenco Nazione dei Tecnici Competenti in Acustica, deve considerare tutte le sorgenti sonore inerenti l'attività e fornire tutti gli elementi tecnico-amministrativi richiesti in applicazione della vigente normativa in materia.

4. Il carburante dovrà essere erogato solo ed esclusivamente agli automezzi intestati all'impresa richiedente, i distributori non dovranno recare il prezzo di vendita al pubblico e nessuna pubblicità o cartello pubblicitario potrà essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto. L'inosservanza di tali norme comporterà la revoca dell'autorizzazione rilasciata.
5. In ogni caso è escluso che la localizzazione di tale tipologia di impianti costituisca un mero adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti e non si applicano gli indici di edificabilità previsti dalla L.R. 8/2001 e dal presente piano.
6. La perdurante vigenza dell'impresa produttiva di beni e servizi è vincolante ai fini della permanenza e della titolarità dell'impianto interno ad uso privato.

ALLEGATO 3: SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU AREA PUBBLICA

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

_____, sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, a, rappresentata da _____, in qualità di _____ (di seguito più brevemente denominata "Operatore"), – da una parte

E

Comune di Fiano Romano con sede legale Piazza Giacomo Matteotti, 2, codice fiscale …… in questo atto rappresentata da …… in qualità di …… domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra (di seguito brevemente denominato COMUNE) – dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- _____;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito il "**Protocollo"**) le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

IMPEGNI DELL'OPERATORE

L'Operatore si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

a) individuare congiuntamente al Comune all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;

b) progettare le "Aree dedicate", composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;

c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione fino a n.10 IdR;

d) provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà dell'Operatore;

e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma dedicata;

f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;

g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;

h) manutenere l'Infrastruttura di Ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;

i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;

j) provvedere a tutte le attività di collaudo;

k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;

l) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.

IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a:

a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte dell'Operatore all'interno del sito di sua proprietà;

b) mettere a disposizione, a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e successivi), le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per la durata del presente Protocollo e mantenerne l'idoneità all'utilizzo suddetto, fermo restando l'obbligo di pagamento dei tributi previsti per la posa e/o per la permanenza delle suddette infrastrutture sul suolo pubblico.

c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità dell'Operatore con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;

d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

IMPEGNO DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto in oggetto.

DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, fatto salvo quanto previsto in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

NON ESCLUSIVITA'

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in modalità digitale.

RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico dell'Operatore.

Fiano Romano, _____